

Alla cortese attenzione
Dottoressa Raffaella d'Amore
D.S. del IIS Curie Sraffa
Milano

OGGETTO: DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS. E DELLA RSU DI ISTITUTO

Le seguenti OO.SS. e la R.S.U. di codesta istituzione scolastica ritengono di non firmare la contrattazione integrativa relativa all'anno scolastico 2024/25 e chiedono che tale dichiarazione venga allegata al verbale di invio ai Revisori dei Conti per le motivazioni ivi riportate:

- Nella proposta relativa alle attività aggiuntive e agli incarichi attribuiti ai docenti non vi è possibilità di contrattare i criteri e il corrispondente numero di ore attività perché sono stati forniti dati aggregati per macroaree senza possibilità di un confronto per definire il pagamento della singola attività.
- Non è stata fornita adeguata informativa successiva a consuntivo dei pagamenti relativi all'anno scolastico 2023/24. Nello specifico i coordinatori di educazione civica risultano non ancora retribuiti e tale quota dovrebbe essere detratta dalle economie residue dell'anno scolastico 23/24
- non è stato aggiornato il mansionario degli ATA per cui non è possibile verificare quali incarichi siano retribuiti da FIS e quali rientrano nella prestazione lavorativa
- Non sono stati chiariti i criteri di attribuzione delle ore di straordinario per il personale ATA e, nello specifico, questo mancato chiarimento incide sulle modalità di ripartizione delle ore riutilizzate come giorno di recupero per i prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto
- Non è stata chiarita né si ha intenzione di avere un confronto sui criteri per il recupero dei giorni prefestivi previsti da delibera del consiglio di istituto e sono poco chiari i criteri di attribuzione delle ore di straordinario per il personale ATA.
- Non vi è volontà a contrattare i criteri relativi alle risorse sulla valorizzazione, oggetto di contenzioso negli anni scolastici scorsi.

Secondo quanto stabilito dal comma 249 dell'art.1 della legge 160/2019:

"Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

Tutto ciò premesso, i relativi criteri non sono stati condivisi al tavolo rinviando a quelli definiti dal comitato di valutazione e le relative risorse non sono confluite nel Fis, nonostante l'assemblea del 3 dicembre si sia espressa nel far confluire tali fondi nel FIS 2024/25.

Si aggiunge inoltre:

- il riferimento all'atto di conciliazione relativo all'anno scolastico 22/23 n. cronol.33315/2023 del 30/11/2023 RG n.7789/2023 del Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro, relativo ai criteri sulla valorizzazione
- l'esposto del 5 luglio 2024 da parte delle OO.SS unitarie all'USR Lombardia per l'atto unilaterale della contrattazione a.s. 23/24

Al riguardo, si conviene che non ci siano le condizioni per sottoscrivere alcun accordo in assenza di quanto richiesto

La mancata apposizione della firma da parte della RSU – che costituisce l'espressione massima della rappresentanza dei lavoratori nei singoli luoghi di lavoro – sarebbe di per sé già sufficiente ad inficiare la procedura dell'avvenuta stipulazione, e ciò anche in relazione a quanto rappresentato dall'Aran in altro orientamento (CQRS130 del 19/02/2020) che – seppure si riferisca ad altra fattispecie – precisa come in sede di contrattazione integrativa la RSU si identifichi in uno dei soggetti necessari della delegazione sindacale per la contrattazione integrativa, lasciando intendere che in mancanza della RSU – ad esempio perché decaduta - gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Da tale assunto, si ricava quindi, che la mancata sottoscrizione di un accordo di sede da parte della RSU, costituisce elemento pregiudizievole rispetto alla legittimazione dello stesso.

Sul punto, si richiama la sentenza n. 3013 del 30 luglio 2010 con la quale il Tribunale Cassino si è pronunciato negativamente sulla validità di un contratto integrativo stipulato nel comparto scuola non sottoscritto dalla RSU come organismo. Si tratta di una sentenza di particolare importanza in quanto, pur in assenza di regole esplicite nel CCNL di comparto sulla validità dei contratti integrativi, ha sancito la centralità del ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere in alcun modo "bypassato".

Alla luce di quanto sopra rappresentato, diffidiamo quindi l'Amministrazione a provvedere all'immediata sospensione dell'efficacia dell'Atto unilaterale ed alla tempestiva riconvocazione delle parti per dare il via ad una nuova contrattazione.

Consideriamo quanto avvenuto di una gravità assoluta in quanto lesiva del principio della rappresentanza dei lavoratori e del ruolo della contrattazione.

In un clima di rispetto reciproco, auspichiamo quindi una pacifica risoluzione della vicenda, mirata altresì a ripristinare la correttezza del sistema delle relazioni sindacali e la democrazia nei luoghi di lavoro. Diversamente, ci troveremo costretti a procedere in via giudiziaria per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministrazione.

Distinti saluti.

Milano, 20/2/2025

LOCCIA MARINI	RSU - UIL	Loccia Marini
ALFONSO TOSEANO	RSU - GIL	Alfonso Toseano
ANTONIO PUHALOVICH	FLC CGIL	Antonio Puhlovich
LEPORE ANNA	RSU - UIL	Lepore Anna